



# **COMUNE DI URAS**

PROVINCIA DI ORISTANO

## **APPENDICE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA** (approvata con Deliberazione C.C. n. 18 del 21/05/2013)

### **CREMAZIONE**

#### **NORME GENERALI**

##### **Art. 1** **Oggetto**

La presente appendice al Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina la cremazione, la conservazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale ad integrazione:

- della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “*Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri*”;
- della legge regionale –Sardegna- 22 febbraio 2012 n.4 recante “*Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie*”.

#### **CAPO II**

#### **CREMAZIONE**

##### **Art. 2** **Disciplina della cremazione.**

La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “*Provvedimenti urgenti per la finanza locale*”;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di enti locali*”;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “*Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa*”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “*Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa*”;
- dalla legge regionale –Sardegna- 22 febbraio 2012 n.4 recante “*Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie*”;

– le disposizioni del presente regolamento integrano e/o sostituiscono quelle del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/03/2005.

### **Art. 3**

#### **Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.**

Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione dal Comune), contenente tutti i dati richiesti.

In apposito registro, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Per ogni cremazione l'Ufficiale di Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

### **Art. 4**

#### **Identità delle ceneri.**

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

### **Art. 5**

#### **Feretri per la cremazione.**

In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

### **Art. 6**

#### **Cremazione per insufficienza di sepolture.**

Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

### **Art. 7**

#### **Crematori.**

Questo Comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti

### **Art. 8**

#### **Caratteristiche dell'urna cineraria.**

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente la capienza massima di 5 litri, nessuna limitazione sulla forma ma l'ingombro massimo dell'urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 23x23x30, in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

In caso di affidamento familiare per la conservazione di un'urna estumulata da sepolcro o da altro tumulo, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

### **Art. 9 Destinazione delle ceneri.**

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in cellette cinerarie all'interno del cimitero o in cappelle autorizzate a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai famigliari.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

### **Art. 10 Iscrizione ad associazione.**

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

### **Art. 11 Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.**

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

#### **Art. 12**

#### **Targa con generalità dei defunti cremati.**

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, verrà individuato, nel cimitero, un idoneo ed unico sito (parete muraria o infisso) su cui posizionare targhe individuali, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse su richiesta dell'affidatario e/o dei familiari del defunto.

L'onere per la fornitura e posa della targa sarà posta a carico dei famigliari del defunto.

### **CAPO III**

#### **DISPERSIONE DELLE CENERI**

#### **Art. 13**

#### **Dispersione delle ceneri.**

In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- nel cinerario comune in apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
- in natura: nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di all'art. 3 – comma 1 – lettera d) della legge 130/2001, e, più precisamente, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di una associazione legalmente riconosciuta per la cremazione dei cadaveri cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

#### **Art. 14**

#### **Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.**

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:

- a. I dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
- b. I dati anagrafici del defunto;
- c. Il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora;

Alla domanda devono essere allegati:

- a. Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme;
- b. L'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
- c. La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
- d. La dichiarazione nella quale vengano indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali (che provvederanno allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente).
- e. L'impegno ad effettuare la dispersione entro 60gg. dalla data di consegna delle ceneri.
- f. La dichiarazione di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

L'istanza, redatta su apposita modulistica, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

## **CAPO IV**

### **AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI**

#### **Art.15**

##### **Affidamento delle ceneri**

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt.74, 75 76 e 77 del codice civile, ovvero, nel caso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza legale dell'affidatario. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale saranno conservate le ceneri. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione delle ceneri, deve esserne data comunicazione al Comune entro cinque giorni.

L'urna dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione e dovrà essere contenuta per la migliore conservazione della stessa e onde evitare qualsiasi forma di profanazione in apposita nicchia in muratura o altro materiale idoneo (metallo, legno) e saldamente ancorata. La sigillatura sarà di tipo "a ceralacca" o "a piombo" secondo i materiali esterni.

All'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) con apposita targhetta.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento da parte del soggetto cui è stata affidata. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione non motivata resa all'Ufficiale dello stato civile, che ne prende nota. In tale caso le ceneri sono conferite nel cimitero comunale.

Le urne già custodite nel cimitero possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

L'amministrazione comunale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri; nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero.

#### **Ar.16**

#### **Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri**

La richiesta deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una di chi prende in consegna l'urna.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve essere comunicata al Sindaco del Comune ove saranno conservate le ceneri e dovrà contenere i seguenti dati:

- a. I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto;
  - b. l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
  - c. la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
  - d. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulle dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
  - e. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
  - f. la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di cinque giorni;
  - g. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
2. In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.

### **CAPO V**

#### **NORME FINALI**

#### **Art. 17**

#### **Incaricato del Comune**

L'incaricato del Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è nominato dal Responsabile del Servizio ed è individuato tra:

- a. i dipendenti a tempo indeterminato del Comune;
- b. i dipendenti dell'Azienda di trasporto funebri incaricata del servizio
- c. un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

#### **Art. 18**

#### **Modulistica**

La modulistica necessaria per l'espletamento dei procedimenti previsti nel presente regolamento sarà predisposta dall'Ufficio dello Stato Civile. I moduli di richiesta saranno disponibili per l'utenza anche sul sito del Comune.

### **Art.19** **Registri**

L'Ufficio di Stato Civile predispone apposito registro, anche a tenuta informatica, in cui sono annotati in ordine cronologico, gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri con l'indicazione:

- a. per l'affidamento: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, dei dati anagrafici del defunto del luogo dove sarà conservata l'urna degli eventuali controlli e delle eventuali variazioni di indirizzo. Per gli eventuali recessi: dell'indicazione del luogo e della data di trasferimento al cimitero;
- b. per la dispersione: dei dati anagrafici e della residenza del soggetto che provvede alla dispersione, dei dati anagrafici del defunto del luogo ove le ceneri saranno disperse, della data e dell'ora della dispersione, del nulla osta del Comune di dispersione, se diverse da quello di decesso e del nominativo dell'incaricato alla dispersione nominato dal Responsabile del Servizio.

### **Art. 20** **Controlli e Sanzioni**

Periodicamente l'Ufficio competente avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, può procedere a controlli a campione sull'applicazione delle norme contenute comminando in caso d'inosservanza delle disposizioni inerenti all'affido e alla dispersione, apposite sanzioni pecuniarie, salvo infrazioni più gravi per le quali è prevista denuncia penale

### **Art. 21** **Informazione ai cittadini**

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti tramite gli organi d'informazione e forme di pubblicità adeguate. Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il sito del Comune di Uras.

### **Art.22** **Norma transitoria**

In attesa dell'approntamento nel cimitero delle apposite aree destinate alla dispersione o al cinerario comune, le urne con le ceneri per le quali sono scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in appositi loculi e/o cellette.

### **Art.23** **Tariffe**

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento in base alla normativa vigente.

### **Art.24**

## **Disposizioni varie**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative e regolamentari in materia.